



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Milani” – Via Baranzate, 8 – 20026
NOVATE MILANESE (MI)
Tel. 02.38201592 - Fax 02.38202307
E-MAIL miic8db00d@ISTRUZIONE.it PEC: miic8db00d@pec.istruzione.it
SITO: www.icsnovate.edu.it

Circolare n. 285

Novate Milanese, 10 giugno 2024

Ai Docenti della Scuola secondaria di I grado
Agli Studenti delle classi III della Scuola Secondaria di I grado
Ai Genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale
sugli Alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado
Al D.S.G.A.
Loro Sedi
Al Sito web della Scuola
Agli Atti

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione A. S. 2023/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il piano delle attività per l'a.s. 2023/2024;
VISTO il D. Lgs. 62/2017;
VISTO il DM 741/2017;
VISTO il DM 742/2017;
VISTO il DPR 263/2012;
VISTA la Nota informativa del M.I.M. prot. n. 4155 del 7 febbraio 2023;

COMUNICA

I. Nel 2023/2024 l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sarà configurato secondo le seguenti disposizioni normative:

- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*

- decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017.

II. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso **tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2024.**

III. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado **sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:**

- a) aver frequentato **almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) **non essere incorsi nella sanzione disciplinare** della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) **aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.**

IV. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

V. **Il voto di ammissione** è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del D.lgs. 62/2017. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 ottobre 2023 e inseriti nel P.T.O.F. d'Istituto:

"La media dei voti finali del I e II anno avranno peso 0.25 ciascuno, per un totale di 0.50.

La media dei voti finali del III anno avrà peso 0.50.

La media così ottenuta verrà approssimata al meglio, ovvero

- *per difetto, se la prima cifra decimale è inferiore a 5*
- *per eccesso, se è maggiore o uguale a 5.*

La media potrà essere approssimata in eccesso, prescindendo dal suddetto criterio, se si presenta almeno una delle due seguenti condizioni:

- *l'andamento scolastico dell'alunno/a sia stato positivo e costante o, meglio ancora, in miglioramento nell'arco del triennio;*
- *nell'ammissione agli esami non ci siano valutazioni disciplinari inferiori a 6 decimi in sede di scrutinio finale.*

Si può approssimare in difetto prescindendo dalla media aritmetica qualora ci siano valutazioni disciplinari inferiori a 6 decimi in sede di scrutinio finale."

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

VI. Prove d'esame.

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo
2. testo argomentativo
3. comprensione e sintesi di un testo.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste
2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

VII. Per i candidati con **disabilità e con disturbi specifici di apprendimento**, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

VIII. Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

IX. Tutte le operazioni connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall'articolo 5 del DM 741/2017.

X. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la **valutazione finale espressa con votazione in decimi**, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

XI. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

XII. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, **distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.**

XIII. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

XIV. Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle **prove standardizzate nazionali** di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del D.lgs. 62/2017

XV. Ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 14/2024, **la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe** utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 14 del 30 gennaio 2024 e consegnata alla famiglia dell'alunno **che supera l'esame di Stato** e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del D.M. 14/2024.

XVI. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Stefania Firetto

*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell'Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)*